



C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.445111 - Fax 0171.698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: urp@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
E-mail: settore.segreteriagenerale@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445212 – Fax 0171.445848
DMG/fr

Rif. progr. int. _____ Classifica: 02.01/000003

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

Oggetto: Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni -. Comunicazione del Segretario Generale.

L'attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 è destinata ad incidere in modo rilevante sull'organizzazione e sull'attività della pubblica amministrazione. In particolare, per rendere efficace un sistema organizzato di prevenzione, si rende necessaria la massima collaborazione tra il responsabile dell'anticorruzione, i dirigenti e tutti i dipendenti pubblici, in modo da creare una rete che sia in grado di supportare tutti gli adempimenti finalizzati prima alla costruzione del piano di prevenzione della corruzione e poi alla sua applicazione. Il mantenimento e lo sviluppo progressivo dell'organizzazione del sistema di prevenzione della corruzione, così come evidenziato dalla circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013, coinvolge, pertanto, tutti i diversi livelli organizzativi della pubblica amministrazione. Ciò premesso, per quanto riguarda lo specifico ruolo dei dirigenti, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 (modificato dall'art. 1, comma 24 del D.L. 95/2012) essi sono tenuti a:

1) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

2) fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

3) provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In caso di inadempimento, i dirigenti potranno essere ritenuti responsabili ai sensi della Legge 190/2012, nonché per l'eventuale danno da disservizio determinato da cattiva organizzazione.

Infine, con la presente si richiama l'attenzione dei dirigenti anche sul recentissimo D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Si tratta del nuovo provvedimento sulla trasparenza dell'organizzazione e dell'attività della pubblica amministrazione. Tra i principi elencati emerge quello dell'obbligo di pubblicità per una serie consistente di atti amministrativi tra i quali si evidenziano gli atti a carattere normativo e amministrativo generale, i provvedimenti amministrativi, gli atti concernenti l'organizzazione, la contrattazione collettiva, l'uso delle risorse pubbliche, i beni immobili e la gestione del patrimonio, i tempi di pagamento, i contratti pubblici, i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, i controlli sulle imprese, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico e le partecipazioni in società di diritto privato. Il legislatore precisa che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e che, quindi, chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli. Contestualmente, il legislatore introduce il c.d. accesso civico, un istituto nuovo per il nostro ordinamento giuridico che mette in discussione quella consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale il diritto di accesso non poteva essere esercitato per effettuare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. Infatti, la nuova disposizione normativa introduce la facoltà, riconosciuta a tutti i cittadini, senza obbligo di motivazione e senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, di accesso a tutti i documenti relativi all'attività della pubblica amministrazione, per i quali vige l'obbligo di pubblicazione.

Si evidenzia che, in relazione a tale disposizione normativa, i dirigenti sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenica Maria GIANNACE